

N. R.G. 981/2025



TRIBUNALE di TERAMO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt.415 comma 2° e 416 comma 1° c.p.c.;

rilevato

che parte ricorrente chiede autorizzazione alla notifica ex articolo 151 c.p.c. in ragione della molteplicità delle parti contro interessate;

che il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente all'assegnazione di punteggio diverso da quello riconosciuto per le classi di concorso A046 e A047 di seconda fascia, e/o al (re)inserimento pleno iure nella prima fascia della cdc A041, in cui è presente all'interno delle GPS delle GPS dell'ambito territoriale di Teramo per il biennio 2024/26;

che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente e inciderebbe nella posizione in graduatoria di tutti gli aspiranti in essa inserita in posizione subordinata al ricorrente;

ritenuto

che in ragione della obiettiva difficoltà per il ricorrente di reperire tutti i nominativi delle persone iscritte nella prima e seconda fascia delle GPS Teramo sia possibile autorizzare la notifica ex articolo 151 c.p.c. nelle modalità richieste;

FISSA

la discussione del predetto ricorso all'udienza del giorno **09/07/2025**

visto l'articolo 151 c.p.c.

AUTORIZZA la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di prima della cdc A041 e seconda fascia per le classi di concorso A046 e A047, Gps provincia di Teramo, valide per il biennio 2024/26 mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto con fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza: Ministero dell'Istruzione(<https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/>); Usr Abruzzo (<http://>



www.abruzzo.istruzione.it/index_archivio.shtml); Usp di Teramo
(http://www.csateramo.it/wpusp/);

AVVERTE

Il convenuto che è suo onere costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno esser proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che in nessun caso potrà tenersi conto di documenti per i quali non sussista prova certa di tempestiva produzione;

MANDA

alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto, entro dieci giorni dalla data odierna, con rispetto di termini e formalità di legge.

Premesso

- che l'articolo 127 ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, prevede quanto segue: “[I]. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice [II]. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati [III]. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
[IV]. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se



nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

[V]. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;

ritenuto

- che il presente procedimento rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 127 ter c.p.c., atteso che la comparizione delle parti, per quanto espressamente prevista dall'articolo 420 c.p.c., non si verifica mai per questa tipologia di contenzioso, stante natura delle parti e stante l'oggetto della causa (si tratta di controversie previdenziali/assistenziali o di pubblico impiego di natura seriale, nelle quali spesso sono proprio le parti a richiedere lo svolgimento dell'udienza con tale modalità);
- che comunque le parti hanno la possibilità di opporsi allo svolgimento dell'udienza nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., chiedendo l'udienza pubblica;

P.Q.M.

- **dispone** che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni di cui all'articolo 127 ter c.p.c.;
- **avverte** che *“ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione”* (facendo riferimento la norma alla parte costituita, deve interpretarsi la stessa, consentendo alla parte resistente di opporsi allo svolgimento dell'udienza nelle forme della trattazione scritta anche in sede di costituzione in giudizio o alla scadenza dei termini per la costituzione);
- **assegna** a tal fine alle parti termine sino alle ore 9:30 del giorno dell'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni;
- **rappresenta** che il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e che *“il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”*;
- **rappresenta** che nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- **invita** i difensori a limitare il contenuto delle dette note scritte alle sole istanze, deduzioni e



conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c. e a redigerle nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, anche tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

- **riserva** all'esito l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Teramo, 07/05/2025

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Daniela Matalucci

